

NOVITÀ LEGISLATIVE

Aree idonee e Transizione 5.0: convertito in legge, con modifiche, il D.L. 175/2025 2

Red III, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 5

Conto termico 3.0, pubblicate le regole operative e via libera al contratto-tipo 5

Il Consiglio dei ministri impugna la moratoria della Regione Sardegna sulle aree idonee 8

Legge di Bilancio 2026 9

NOVITÀ FISCALI

PNRR, Contratti di sviluppo: ampliato lo sportello "Net Zero e Rinnovabili e Batterie" 10

Decreto PNRR 2026: fondi per CER, agrivoltaico e biometano 11

Legge di Bilancio 2026: maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali 12

GIURISPRUDENZA

TAR Lecce: consolidamento della PAS per impianti agrivoltaici e limiti all'autotutela del Comune 14

TAR Brescia: impianti agrivoltaici e PAS 15



Novità legislative

Aree idonee e Transizione 5.0: convertito in legge, con modifiche, il D.L. 175/2025

Con Legge 15 gennaio 2026, n. 4, pubblicata sul GURI n.15 del 20 gennaio 2026 è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il decreto (oggi legge) ha, tra l'altro, abrogato la disciplina delle aree idonee ope legis prevista dall'articolo 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021 trasferendola, con integrazioni e modifiche, all'interno del Decreto Legislativo n. 190/2024 ("TU FER") agli articoli 11-bis e seguenti del medesimo testo unico.

Le nuove disposizioni per il settore delle rinnovabili sono contenute all'interno dell'articolo 2 "*Disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza*" del D.L. 175/2025.

Di seguito si riportano le principali novità introdotte in sede di conversione in legge.

Aree idonee su terraferma

Impianti fotovoltaici

La legge di conversione del D.L. n. 175/2025, con l'articolo 2, lettera b-bis), interviene sulla definizione di cui all'articolo 4 del d.lgs. 190/2024 di "*amministrazione procedente*", estendendone l'ambito soggettivo.

In particolare, accanto al Comune territorialmente competente per la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione competente o alla Provincia delegata per il procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 9, viene ora espressamente incluso anche il **Commissario speciale** per la gestione dei procedimenti autorizzatori relativi agli interventi finalizzati all'installazione degli impianti, istituito dall'articolo 20, comma 3-bis, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

All'articolo 5 del TU FER, si aggiunge il comma 5-bis che stabilisce che, per la gestione dei procedimenti autorizzatori finalizzati all'installazione degli impianti di cui all'articolo 20 del D.L. n. 17/2022, il Commissario speciale di cui al comma 3-bis del medesimo articolo si avvale della **piattaforma SUER** (Sportello Unico per le Energie Rinnovabili) in qualità di amministrazione precedente.

È previsto inoltre, che, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 20 del d.l. n. 17/2022, i decreti ministeriali adottati ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 siano emanati *“sentito il Ministero della difesa”*.

Nella definizione delle *“aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali”*, all'articolo 11-bis, lett. l), n. 1, in sede di conversione è stato aggiunto che tali insediamenti non devono essere destinati alla produzione zootecnica (oltre a quella agricola già prevista dal decreto) né alla produzione di energia da fonte rinnovabile. La modifica chiarisce, dunque, che l'idoneità ex lege riguarda esclusivamente le aree interne agli stabilimenti industriali *“estranei”* sia al comparto agro-zootecnico sia al settore energetico rinnovabile.

La modifica è volta, evidentemente, ad evitare il cosiddetto *“effetto loop”*, vale a dire il rischio che un impianto alimentato a fonti rinnovabili, per il solo fatto di essere stato realizzato, possa costituire a sua volta presupposto per l'automatica qualificazione come *“idonee”* delle aree circostanti, dando luogo a un meccanismo espansivo a carattere ricorsivo, idoneo ad ampliare progressivamente il perimetro delle superfici idonee.

In tale sede è stata, inoltre, eliminata la previsione che limitava l'applicabilità di tale fattispecie solamente alle aree interne di impianti o stabilimenti industriali assoggettati ad Autorizzazione Integrita Ambientale (AIA).

Impianti agrivoltaici

La Legge di conversione è intervenuta con chiarimenti che incidono nella fase autorizzativa di tali tipi di impianti.

In particolare, per l'installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente è tenuto a dotarsi di una **dichiarazione asseverata** – da allegare al progetto presentato ai sensi dell'articolo 9 e comunque da mettere a disposizione dell'amministrazione nell'ambito delle attività di controllo – redatta da un professionista abilitato che attesti che l'impianto è idoneo a conservare almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile. Viene attribuito al comune territorialmente competente un potere, della durata di cinque anni successivi alla realizzazione dell'impianto, volto a verificare la persistenza

dell'idoneità del sito di installazione all'uso agro-pastorale.

Si interviene altresì sul sistema sanzionatorio del Testo Unico FER, modificando, all'articolo 11 del d.lgs. n. 190/2024, il comma 8, estendendone l'ambito applicativo agli impianti agrivoltaici.

Nello specifico, fermo restando il ripristino dello stato dei luoghi, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000 e euro 100.000 in caso di installazione di impianti agrivoltaici che non consentano la preservazione della continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. A tal fine, il comune territorialmente competente verifica la persistente idoneità del sito di installazione all'uso agro-pastorale.

Ruolo delle Regioni

La Legge di conversione interviene anche sulla disciplina delle soglie **percentuali di aree agricole qualificabili come idonee**, chiarendo il meccanismo di calcolo e modulazione territoriale.

In particolare, viene chiarito che, ai fini del computo della quota compresa tra lo 0,8 per cento e il 3 per cento della superficie agricola utilizzata (SAU), devono essere considerate anche le superfici già occupate da impianti agrivoltaici. È inoltre espressamente previsto che le Regioni e le Province autonome possano stabilire che le aree idonee individuate ex lege ai sensi del comma 1, qualora ricadano in zona agricola, concorrano al calcolo della predetta percentuale. A ciò si aggiunge che, ferma restando la cornice percentuale sopra menzionata, è consentita la previsione di un differente limite massimo su base comunale.

Disposizioni transitorie

In sede di conversione, è stato introdotto il regime transitorio ai fini dell'applicabilità della nuova disciplina. Le disposizioni in materia di aree idonee e di procedimenti semplificati (articoli 11-bis, comma 1 e 11-quater del D.Lgs. n. 190/2024) non si applicano alle procedure già in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che continuano quindi a essere regolate dalla normativa previgente.

Per "*procedure in corso*" si intendono quelle abilitative o autorizzatorie – comprese le valutazioni ambientali – per le quali, alla medesima data, risulti già compiuta la verifica ambientale di completezza della documentazione progettuale.

Resta ferma, nei casi di aree caratterizzate da **elevato valore agricolo**, la

Per maggiori informazioni

- Gazzetta Ufficiale - DL 21 novembre 2025, n.175
- D.Lgs. n.199/2021
- D.Lgs 190/2024
- DL n. 175/2025
- D.Lgs. 190/2024
- D.L. 1 marzo 2022, n.17
- L. 27 aprile 2022, n.34

facoltà per la Regione o la Provincia autonoma competente di attivare il rimedio dell'opposizione ai sensi dell'articolo 14-quinquies della legge 241/1990.

Red III, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto

Il 20 gennaio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 15, il decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE in relazione alla promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio”*.

Il testo ora prevede, rispetto al testo approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri, all'**articolo 8** – dedicato alle modifiche dell'articolo 11 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 – che, a partire dal 2026, una parte dei proventi annuali derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 attribuite al Ministero dell'Ambiente sia destinata con priorità al finanziamento di strumenti di sostegno volti al raggiungimento degli obiettivi di impiego dei combustibili rinnovabili di origine non biologica, compreso l'idrogeno rinnovabile, tanto nel settore industriale quanto in quello dei trasporti.

L'**articolo 9** interviene sul ruolo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica dell'industria, definendone il contributo agli obiettivi di decarbonizzazione.

Con l'**articolo 12** vengono introdotte regole tecniche e operative per l'installazione degli impianti destinati alla produzione di calore da fonte geotermica.

L'**articolo 16** ripristina la disciplina sulle rinnovabili nel comparto dei trasporti, già prevista in una versione preliminare del provvedimento e successivamente eliminata.

Il provvedimento valorizza la dimensione dell'innovazione tecnologica nel percorso di transizione energetica, fissando un traguardo dedicato: entro il 2030, almeno il 5% della nuova capacità rinnovabile installata dovrà provenire da tecnologie avanzate così da favorire la diffusione di soluzioni ad elevato contenuto tecnologico e accelerare lo sviluppo delle filiere più innovative.

Conto termico 3.0, pubblicate le regole operative e via libera al contratto-tipo

Il 19 dicembre 2025, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Per saperne di più

- D.Lgs 9 gennaio 2026
- Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023
- Direttiva (UE) 2018/2001
- Regolamento (UE) 2018/1999
- Direttiva n.98/70/CE
- Direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio
- D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199

ha approvato le **Regole Applicative del Conto Termico 3.0**, relative al Decreto Ministeriale del 7 agosto 2025. La misura incentiva gli **interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili** con una dotazione finanziaria di **900 milioni di euro** annui, erogati con un sostegno capitale fino ad un massimo del 65% delle spese ammissibili.

Il documento fornisce inoltre chiarimenti in merito al regime transitorio applicabile rispetto al precedente D.M. 16 febbraio 2016.

In particolare, per tutti gli interventi ammessi dalla disciplina previgente e realizzati entro il 25 dicembre 2025, la domanda di accesso agli incentivi previsti dal D.M. 16 febbraio 2016 deve essere presentata **entro 60 giorni dalla data di conclusione degli interventi**.

In aggiunta, per gli interventi effettuati dalle imprese i cui lavori siano stati avviati a partire dal 7 agosto 2025, è consentito, fino all'entrata in esercizio del nuovo PortalTermico, presentare la **"richiesta preliminare di accesso agli incentivi"**, ai sensi del comma 3 dell'articolo 25 del D.M. 7 agosto 2025.

Inoltre, con delibera 567/2025/R/efr del 23 dicembre è stato approvato il **contratto-tipo** ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti dal DM 7 agosto 2025.

Il nuovo contratto-tipo allegato al DM MASE 7 agosto 2025 (pubblicato in GU il 26 settembre 2025, n. 224) è, a tutti gli effetti, la "cornice" giuridica standard con cui il GSE governa l'intero rapporto incentivante del Conto Termico 3.0.

Il contratto-tipo disciplina in modo uniforme il rapporto tra il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e il Soggetto Responsabile ai fini dell'erogazione degli incentivi per interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili, sia in caso di accesso diretto sia in caso di accesso mediante prenotazione. Le clausole contrattuali, una volta sottoscritte, costituiscono la Scheda-Contratto e si intendono integralmente accettate; essa viene successivamente integrata dal provvedimento di ammissione agli incentivi e dalla tabella riepilogativa con gli importi effettivamente riconosciuti.

L'oggetto del contratto è la regolazione del rapporto incentivante per l'intero periodo di durata degli incentivi. Il perfezionamento della Scheda-Contratto avviene con la comunicazione, da parte del GSE, del provvedimento di ammissione agli incentivi (o alla prenotazione, a seconda della procedura

scelta). Da tale data il contratto produce i propri effetti e resta valido fino al decorso di cinque anni dalla data di erogazione degli incentivi o dall'ultima rata corrisposta.

Il contratto disciplina quindi la determinazione dell'incentivo, precisando che l'ammontare è calcolato dal GSE nel rispetto delle intensità massime e secondo le metodologie previste dal decreto e dalle Regole Applicative. L'importo complessivo e le modalità di erogazione sono riportati nella tabella allegata alla Scheda-Contratto, ferma restando la possibilità per il GSE di rimodulare l'incentivo all'esito delle verifiche istruttorie sulla documentazione presentata.

Il Soggetto Responsabile è tenuto al rispetto delle condizioni di cumulabilità degli incentivi e a consentire lo svolgimento delle attività di controllo e sopralluogo.

Il contratto richiama specificamente gli obblighi antimafia per i soggetti tenuti alla relativa verifica, prevedendo l'aggiornamento periodico della documentazione e la comunicazione delle variazioni della compagine societaria. Nei casi in cui il Soggetto Responsabile operi per conto di una Pubblica Amministrazione, il testo contrattuale richiama l'obbligo di inserire nei rapporti tra le parti clausole idonee a garantire il mantenimento dei requisiti anche in caso di scadenza o rinnovo dei contratti di gestione.

Il contratto stabilisce che il GSE eroga gli incentivi secondo le tempistiche e modalità previste dal decreto, prevedendo la corresponsione in un'unica rata o in più rate a seconda dell'importo e della tipologia di intervento. È previsto inoltre un corrispettivo a favore del GSE, pari all'1% del contributo complessivamente spettante, con un limite massimo predeterminato, che viene trattenuto sugli importi erogati. Nella procedura di prenotazione, il contratto disciplina anche la possibilità di erogazione di rate di acconto, intermedie e di saldo, secondo quanto stabilito dalle Regole Applicative.

Il testo contrattuale prevede espressamente la facoltà di cessione dei crediti e di conferimento del mandato all'incasso, rinviando alle Regole Applicative per le modalità operative. Sono inoltre disciplinate le attività di verifica e controllo da parte del GSE, che possono avvenire tramite controlli documentali e sopralluoghi, anche avvalendosi di soggetti terzi, con l'obbligo per il Soggetto Responsabile di collaborare e garantire condizioni di sicurezza durante le ispezioni. Particolare rilievo assumono le **clausole in materia di risoluzione, sospensione e recesso**. Il contratto prevede la risoluzione di diritto nei casi di perdita dei requisiti di accesso agli incentivi, di esito negativo delle verifiche o di decadenza dal beneficio, nonché la facoltà per il GSE di sospendere

cautelativamente l'erogazione degli incentivi in presenza di procedimenti di controllo o di irregolarità documentali. È riconosciuta al Soggetto Responsabile la possibilità di recedere dal contratto con un preavviso prestabilito.

Il contratto disciplina, infine, il **recupero delle somme indebitamente percepite** consentendo al GSE di procedere anche mediante compensazione con altri rapporti contrattuali in essere.

Il contratto-tipo si configura come uno strumento standardizzato che recepisce integralmente il quadro normativo del Conto Termico 3.0 e ne traduce le previsioni in un assetto contrattuale uniforme, destinato a regolare l'intero ciclo di vita dell'incentivo.

Il Consiglio dei ministri impugna la moratoria della Regione Sardegna sulle aree idonee

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare la legge sulle aree idonee della Regione Sardegna di novembre scorso, la n. 31 del 6 novembre 2025, che ha modificato l'articolo 1 e l'allegato G della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 *"Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi"*.

Le modifiche introdotte dalla Regione stabiliscono che, qualora un progetto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee, di cui all'allegato F, sia nelle aree definite non idonee, di cui agli allegati A, B, C, D ed E, **prevale il criterio di non idoneità**. Nei casi di cui al precedente periodo, limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti di accumulo, qualora i relativi progetti di realizzazione prevedano l'installazione presso aree rientranti nelle zone urbanistiche omogenee D e F, indicate al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, 20 dicembre 1983, n. 2266/U recante *"Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici e alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna"*, come definite nell'allegato F, punti 11 e 12, prevale il criterio di idoneità, fermo restando il rispetto della normativa in materia territoriale, urbanistica, edilizia, ambientale e paesaggistica, con particolare riferimento alle previsioni di cui al PPR e degli strumenti urbanistici, nonché delle disposizioni dell'allegato G. Qualora un progetto di impianto FER, ivi inclusi gli accumuli ad esso connessi, sia finalizzato all'autoconsumo o al servizio di una comunità energetica e ricade in una delle condizioni di cui ai precedenti periodi, prevale il criterio di idoneità".

La legge regionale introduce inoltre, dopo il comma 7, il comma 7-bis che

Per approfondire

- Regole applicative del Conto Termico 3.0
- Decreto Ministeriale del 7 agosto 2025
- D.M. 16 febbraio 2016
- D.M. 7 agosto 2025
- Delibera 567/2025/R/efr

Per maggiori informazioni

- Legge regionale Sardegna del 6 novembre 2025, n.31
- Legge regionale Sardegna del 5 dicembre 2024, n.20
- D.A. 22 dicembre 1983, n.2266/U

dispone che con apposito regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la Regione è tenuta ad individuare **direttive per la corretta applicazione della disciplina della realizzazione di impianti FER ricadenti in aree non incluse tra le aree idonee**.

Nelle more dell'adozione di tale regolamento non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della legge, ricadano in aree non incluse tra le aree idonee, né possono essere presentate nuove istanze. Restano escluse da tale sospensione le istanze finalizzate all'autoconsumo o alle necessità di una comunità energetica.

Legge di Bilancio 2026

Il 30 dicembre la Camera dei deputati ha approvato la Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199).

La manovra incide su diverse misure che incidono direttamente sui settori energetico e ambientale. Un primo ambito di rilievo riguarda le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e di recupero edilizio.

La legge interviene sulle percentuali di detrazione, confermando per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 l'aliquota del 36 per cento, mentre per l'anno 2027 è prevista una riduzione al 30 per cento. Per talune categorie di interventi resta invece applicabile l'aliquota più elevata del 50 per cento fino al 2026, con una successiva riduzione al 36 per cento nel 2027.

Sempre nell'ambito edilizio ed energetico, la Legge di Bilancio introduce modifiche rilevanti anche al Superbonus, restringendone ulteriormente l'ambito applicativo. In particolare, viene dimezzato il numero massimo di unità immobiliari agevolabili, che passa da quattro a due, e viene aggiornato il riferimento temporale per l'accesso all'agevolazione, estendendolo fino al 2026.

Un ulteriore profilo di interesse per il settore energetico è rappresentato dai chiarimenti introdotti in materia di impianti di produzione di energia elettrica.

La Manovra precisa che, ai fini dell'applicazione di determinate disposizioni, non rileva genericamente l'entrata in esercizio dell'impianto, bensì il completamento dei lavori di installazione. A tal fine, la registrazione dell'impianto come "impianto realizzato" nel sistema nazionale GAUDI' assume valore probatorio.

Questa precisazione ha un impatto concreto soprattutto per gli impianti

Leggi di più

Legge 30 dicembre 2025,
n.199

Novità fiscali

PNRR, Contratti di sviluppo: ampliato lo sportello "Net Zero e Rinnovabili e Batterie"

Dal 19 gennaio al 21 aprile 2026 è aperta la finestra per la presentazione delle domande di agevolazione "**Net Zero e Rinnovabili e Batterie**" dei Contratti di sviluppo. La misura, attuativa dell'investimento M2C2-5.1 del PNRR, ammonta a 3,9 miliardi di euro. Di recente ha subito un **ampliamento del proprio perimetro di intervento** a seguito dell'aggiornamento del quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato (Clean Industrial Deal State Aid Framework, CISAF), recepito con un decreto direttoriale dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). L'intervento fa seguito al decreto ministeriale del 24 novembre 2025 che ha esteso in modo significativo l'elenco dei progetti ammissibili.

L'accesso alle agevolazioni spazia dai progetti per la **produzione di pannelli solari, pale eoliche, batterie, elettrolizzatori e pompe di calore** a un ampio ventaglio di iniziative strategiche. In particolare, risultano ammissibili i progetti relativi a:

- gas derivanti da fonti biologiche rinnovabili, come **biogas e biometano**
- infrastrutture energetiche, incluse le **reti elettriche**
- **tecnologie nucleari**, sia di fissione sia di nuova generazione
- combustibili a basse emissioni, tra cui i **combustibili alternativi e sintetici**
- **fonti rinnovabili**, come idroelettrico e altre tecnologie FER
- **efficienza energetica**
- **soluzioni biotecnologiche** a supporto della transizione industriale
- **decarbonizzazione dell'industria**
- **trasporto e cattura della CO₂**.

L'ampliamento dello sportello rafforza il sostegno agli **investimenti industriali strategici per la transizione energetica** e la competitività delle filiere europee. L'accesso alle agevolazioni, infatti, è stato esteso ad un numero più ampio di tecnologie chiave che favoriscono l'incremento della capacità produttiva nazionale ed europea, accelerando la diffusione di **soluzioni a basse emissioni**, nel rispetto dei vincoli previsti per l'utilizzo delle risorse del PNRR.



**Per maggiori
informazioni**

- DD 15 gennaio 2026
- DM 24 novembre 2025

La presentazione delle domande deve avvenire tramite la modulistica disponibile nella sezione “Contratti di sviluppo” sul sito di Invitalia, gestore della misura per conto del MIMIT.

Decreto PNRR 2026: fondi per CER, agrivoltaico e biometano

La **bozza** del **Decreto PNRR 2026** rappresenta un ulteriore passo avanti nel consolidamento della strategia nazionale di transizione energetica, rafforzando in modo significativo il quadro di interventi a supporto dello sviluppo delle fonti rinnovabili e dei modelli di produzione diffusa.

Il provvedimento mette a disposizione risorse complessive superiori a 4 miliardi di euro, con l’obiettivo di **accelerare la decarbonizzazione** del sistema energetico e favorire una maggiore autonomia nella produzione e nel consumo di energia, in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica.

Nel dettaglio, il **decreto destina** circa **795 milioni di euro** alle **Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)**, riconosciute come uno strumento chiave per promuovere l’autoconsumo collettivo e il coinvolgimento attivo di cittadini, imprese ed enti locali.

A questi **si aggiungono 1,099 miliardi di euro per lo sviluppo di impianti agrivoltaici**, pensati per coniugare la produzione di energia rinnovabile con la tutela e la valorizzazione delle attività agricole, e **2,236 miliardi di euro per la produzione di biometano**, settore strategico per la riduzione delle emissioni nei comparti difficili da elettrificare e per la valorizzazione delle filiere agroindustriali. Le misure di sostegno si articolano in contributi a fondo perduto e programmi di sovvenzione in conto capitale, con l’intento di ridurre il rischio finanziario degli investimenti e favorire una rapida messa a terra dei progetti.

Accanto al sostegno economico, la bozza di Decreto PNRR 2026 introduce importanti interventi di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della governance, con particolare attenzione alla qualità e alla sicurezza degli impianti. Tra le novità più rilevanti figura l’introduzione di **nuove regole** per la **formazione degli installatori di impianti rinnovabili** e l’adozione di un **modello nazionale standard per la certificazione delle competenze**, finalizzato a garantire standard elevati e uniformi su tutto il territorio nazionale. L’attuazione operativa delle misure sarà affidata al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che avrà il compito di gestire bandi, procedure e monitoraggio degli interventi.

Le **tempistiche** definite dal decreto, con **accordi da sottoscrivere entro il 30 giugno 2026** e impianti da completare entro i 24 mesi successivi, sono pensate per assicurare l’effettivo utilizzo delle risorse disponibili e per

trasformare gli stanziamenti in investimenti concreti. In questo quadro, il provvedimento si configura come un tassello centrale per sostenere la crescita delle rinnovabili, stimolare l'innovazione tecnologica e rafforzare la competitività del sistema energetico nazionale, contribuendo in modo tangibile al percorso verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

Legge di Bilancio 2026: maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali

La Legge di Bilancio 2026, all'art. 1, co. dal 427 al 436, introduce un incentivo fiscale per supportare la transizione digitale delle imprese e sostenerne gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

L'agevolazione consiste nella **maggiorazione del costo di acquisizione dei beni**, che opera ai fini della determinazione delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili (IRES e IRPEF) e dei canoni di leasing, fino a un massimo del 180%.

Gli investimenti agevolabili dovranno essere effettuati a **partire dal 1° gennaio 2026 e sino al 30 settembre 2028** e si accederà all'incentivo mediante presentazione di comunicazioni e certificazioni da trasmettere tramite il portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Con un successivo Decreto (da adottare entro il 31/01/2026) saranno definite le modalità attuative della disposizione, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio e al contenuto e modalità di trasmissione delle relative comunicazioni.

I **soggetti beneficiari** sono i contribuenti titolari di reddito d'impresa che rispettino la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono **escluse dal beneficio** le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

Possono accedere all'agevolazione sia investimenti in beni di proprietà sia investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria:

- beni strumentali ricompresi negli elenchi di cui agli allegati IV (**beni materiali**) e V (**beni immateriali**) alla Legge di Bilancio – si tratta di un aggiornamento dei beni tangibili e intangibili di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016

- **beni finalizzati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili**, anche a distanza, compresi gli impianti di stoccaggio dell'energia prodotta – sono considerati agevolabili gli impianti fotovoltaici con moduli prodotti in Europa e con efficienza minima del 23,5% a livello di cella (ai sensi dell'art. 12, co.1, lett. b) e c) del D.L. n. 181 del 2023).

È stato introdotto il **vincolo della produzione Made in EU**, ovvero per usufruire dell'incentivo è necessario che i beni oggetto di agevolazione siano prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo. I beni oggetto di agevolazione devono essere **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

A fronte del rispetto dei sopra citati requisiti di agevolabilità, l'intensità dell'incentivo varia a seconda dell'importo degli investimenti agevolabili:

Importo investimenti	Misura della maggiorazione del costo di acquisizione
fino a € 2,5 milioni	180%
oltre € 2,5 e fino a € 10 milioni	100%
oltre € 10 e fino a € 20 milioni	50%

Per accedere dal beneficio, l'impresa deve trasmettere – in via telematica tramite una piattaforma informatica sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati – apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Il beneficio è **cumulabile** con ulteriori agevolazioni finanziate con altre risorse nazionali ed europee **nel rispetto del divieto di doppio finanziamento** e a condizione che il sostegno non porti al **superamento del costo sostenuto**. La base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi fruiti sui medesimi costi agevolabili.

L'incentivo non è cumulabile con il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (ovvero al 30 giugno 2026 per investimenti "prenotati"), previsto all'art. 1, co. 446, Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

È prevista la **decadenza dall'incentivo** se nel periodo di fruizione dell'incentivo:

- si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene
- se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se

appartenenti allo stesso soggetto.

Se nel corso del periodo di fruizione dell'incentivo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene o se il suddetto bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo avente **caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori**.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Il nuovo iperammortamento non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d'imposta 4.0 previsto per investimenti effettuati nel 2025 o nel termine "lungo" del 30/6/2026, secondo le disposizioni di cui all'art. 1 co. 446 della L.207/2024. Pertanto, il nuovo incentivo dovrebbe essere applicabile agli **investimenti con ordine di acquisto antecedente all'1/1/2026 ed effettuazione successiva all'1/1/2026**, a condizione che sullo stesso **non si sia beneficiato del credito d'imposta 4.0**.

Inoltre, in tale contesto, occorre considerare che l'art. 1 comma 770 della Legge di Bilancio 2026 ha previsto la creazione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF), pari a 1.300 milioni di euro, finalizzato ad incrementare le risorse a disposizione per il credito d'imposta per gli investimenti 4.0, che erano esaurite.

 **Per saperne di più**

Approfondimento fiscale

Andersen - Legge di Bilancio
2026

Giurisprudenza

TAR Lecce: consolidamento della PAS per impianti agrivoltaici e limiti all'autotutela del Comune

Con sentenza n. 59 del 2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, Sezione Prima, pubblicata il 14 gennaio 2026, è stato chiarito che la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto agrivoltaico si perfeziona automaticamente decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione completa, qualora il Comune non notifichi tempestivamente un ordine motivato di non effettuare l'intervento, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2011.

Nel caso in esame, una Società aveva presentato allo Sportello Unico Attività

Produttive (SUAP) comunale una PAS per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato, corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente. A seguito di una richiesta di integrazioni da parte dell'Amministrazione, prontamente evasa dal proponente, e del pagamento degli oneri istruttori, il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2011.

Solo diversi mesi dopo, tuttavia, il Comune ha comunicato presunti motivi ostativi fondati sull'asserito contrasto dell'intervento con la disciplina sulle aree agricole e sugli impianti fotovoltaici, per poi adottare un provvedimento di rigetto della PAS e, in via subordinata, un atto di ritiro in autotutela dell'assenso ritenuto eventualmente formatosi per il silenzio.

Nel caso di specie, avendo l'Amministrazione formulato i motivi ostativi oltre tale termine, il titolo abilitativo doveva ritenersi definitivamente formato per silenzio-assenso.

Il Tribunale ha inoltre affermato che, una volta consolidatosi l'assenso, il Comune non può rimettere in discussione l'intervento mediante atti meramente inibitori o di rigetto, ma può intervenire esclusivamente attraverso l'esercizio del potere di autotutela nei rigorosi limiti dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

Ciò comporta l'onere di dimostrare l'esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione del titolo e di svolgere un'effettiva comparazione con l'affidamento maturato in capo al privato.

Nel caso esaminato, tali presupposti sono stati ritenuti insussistenti, con conseguente annullamento della nota dirigenziale e accertamento dell'avvenuto perfezionamento della PAS.

TAR Brescia: impianti agrivoltaici e PAS

Con Sentenza n. 69 del 2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sezione Prima, pubblicata il 20 gennaio 2026, è stato chiarito che ai fini dell'assentibilità mediante Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), l'articolo 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 28/2011 opera una netta distinzione tra impianti fotovoltaici e impianti agrivoltaici.

In particolare, per questi ultimi, la PAS è subordinata alla sola condizione che l'impianto disti non più di 3 km da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, senza che sia necessario che l'area di progetto sia anche qualificabile come area idonea ex lege ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021.

Leggi di più

- Sentenza n.59 del 2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, Sez. Prima
- D.Lgs. n.28/2011

Nel caso in esame, una Società aveva presentato al Comune un'istanza di PAS per la realizzazione di un impianto fotovoltaico integrato con agricoltura, con moduli installati su strutture ad inseguimento solare e sopraelevati da terra, al fine di consentire la prosecuzione delle attività agricole. Il procedimento è stato istruito tramite conferenza di servizi decisoria, all'esito della quale il Comune ha adottato una determinazione conclusiva negativa, sulla base, tra l'altro, (i) della ritenuta mancanza dei presupposti per qualificare l'area come idonea (in quanto non riconducibile a cave cessate e degradate) e (ii) del dissenso espresso dalla Soprintendenza, motivato soprattutto dalla vicinanza a un bene culturale tutelato ope legis e dalla necessità di una fascia di rispetto, che in conferenza era stata indicata in 500 metri richiamando l'articolo 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199/2021. Nelle more del giudizio, la Soprintendenza ha poi concluso un procedimento di vincolo, introducendo prescrizioni di tutela indiretta e delimitando una fascia di rispetto più circoscritta; la società ha quindi rimodulato il progetto escludendo le porzioni interessate dalla tutela sopravvenuta.

Il TAR ha ritenuto illegittima la motivazione comunale nella parte in cui subordinava l'assentibilità dell'impianto agrivoltaico alla qualificazione dell'area come idonea ex lege.

Secondo il Tribunale, infatti, per gli impianti agrivoltaici l'art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 28/2011 richiede esclusivamente la collocazione entro 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, mentre il requisito dell'area idonea è previsto in modo espresso per gli impianti fotovoltaici non agrivoltaici.

Il Tribunale ha inoltre escluso che la fascia di 500 metri richiamata dall'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199/2021 possa essere utilizzata quale vincolo culturale generalizzato o come causa automatica di inammissibilità del progetto. Tale previsione – secondo il TAR – è funzionale esclusivamente all'individuazione di una fattispecie di area idonea e non introduce, di per sé, una tutela indiretta generalizzata dei beni culturali. Ne consegue che il Comune non poteva fondare il diniego su una preclusione assoluta derivante dalla mera collocazione dell'impianto entro i 500 metri dal bene tutelato, ma avrebbe dovuto svolgere una valutazione in concreto dell'incidenza dell'intervento sul bene stesso, anche alla luce del vincolo effettivamente apposto in un momento successivo e della possibilità di rimodulare il progetto.

Infine, con riferimento ai profili paesaggistici, il TAR ha censurato la carenza motivazionale del diniego, rilevando che il richiamo generico a criticità o alla

Per approfondire

- Sentenza n.69 del 2026
- D.Lgs. 28/2011
- D.Lgs. n.199/2021

trasformazione del territorio agricolo non è sufficiente, soprattutto in assenza di una specifica tutela paesaggistica sull'area, essendo necessaria una motivazione puntuale sulla compatibilità dell'intervento con il contesto.

In conclusione, il TAR ha annullato gli atti impugnati e ha imposto al Comune di rideterminarsi sull'istanza di PAS.

Contatti:

Edoardo Fea - *Partner*

edoardo.fea@it.andersen.com

Carlo Giofrè - *Partner*

carlo.gioffre@it.andersen.com

Ti potrebbe interessare anche:

[Regole operative dell'Energy Release 2.0 e novità fiscali sul fotovoltaico a terra](#)